



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

IL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da [REDACTED], assistito dall'avv. Anna Rita Galimberti

avverso il provvedimento sanzionatorio

n. 02 del 25 /09/2025 con cui il Consiglio di Disciplina Territoriale dei Maestri di Sci della Lombardia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione di un mese (con decorrenza dal giorno 1.12.2025 e scadenza 1.1.2026) oltre alla condanna al versamento di € 500,00 a titolo di contributo spese del procedimento disciplinare.

FATTO

Per un preciso inquadramento della vicenda, giova, preliminarmente , rammentare lo svolgimento dei fatti contestati.

1. L'odierno procedimento prende le mosse dalla decisione presa dal Consiglio di Disciplina Territoriale dei Maestri di Sci della Lombardia, che in data 25 settembre 2025 procedeva a condannare il sig. [REDACTED] al versamento, in favore del suddetto Collegio, della somma di Euro 500 a titolo di spese processuali e alla sospensione di 1 mese ai sensi dell'art. 15 lett. C), Regolamento Disciplinare Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani.

2. Nello specifico il sig. [REDACTED] veniva incolpato di aver violato gli art 1, 4, 9, 19 e 21 del codice di deontologia professionale approvato con delibera del Direttivo del COL. NAZ del 05.11.2021, in occasione dei fatti descritti per come segue.



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

In data 5 gennaio 2023, sulle piste del comprensorio sciistico di Livigno, il Maestro di sci [REDACTED] notava la presenza di un aspirante maestro tirocinante, poi identificato in Matteo Clerici, intento a svolgere un'attività che, per le modalità concrete di esecuzione, appariva riconducibile a una lezione di sci svolta in autonomia a favore di due bambini minorenni.

In particolare, il tirocinante:

- indossava una divisa ufficiale del Corso Maestri Lombardia, recante il proprio nome;
- procedeva davanti agli allievi, eseguendo e mimando movimenti tecnici, verificando che i minori lo seguissero in fila, secondo modalità tipiche dell'insegnamento professionale dello sci;
- risultava privo di affiancamento diretto da parte del Maestro di sci responsabile.

A seguito di richiesta di chiarimenti, il tirocinante indicava quale proprio referente il Maestro [REDACTED], il quale tuttavia non si trovava accanto a lui né risultava presente nell'immediatezza dello svolgimento della lezione.

Il Maestro [REDACTED] ritenendo la situazione irregolare, potenzialmente pericolosa, contraria alle norme deontologiche nonché alla disciplina sull'esercizio della professione di maestro di sci, procedeva sin da subito a riprendere la scena con il proprio telefono cellulare.

Nel corso della ripresa, il Maestro [REDACTED] si rivolgeva al tirocinante con toni forti, fermi e perentori, pronunciando frasi del seguente tenore: *“questo è gravissimo quello che stai facendo è esercizio abusivo della professione... questo filmato questa sera finisce alla Santus e al Collegio Nazionale, Tu non diventi più maestro te lo assicuro!”*

Poco dopo interveniva il Maestro [REDACTED], il quale reagiva nei confronti del Maestro [REDACTED] minacciandolo e provocando la caduta a terra del telefono cellulare utilizzato per la ripresa.

3. A seguito della formale contestazione dei fatti per come descritti, il Consiglio Territoriale della Lombardia, ritenendo sufficientemente ed esaustivamente istruito il procedimento, disponeva a favore del [REDACTED] la predetta sanzione disciplinare.



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

4. ██████████ assistito dall'avv. Anna Maria Galimberti (domiciliata presso lo studio legale Avvocati. Eu. Srl della stessa, in via Carlo De Simoni n.15, Tradate (VA)), ha successivamente promosso ricorso ex art. 31 RD chiedendo:
- in via principale, l'annullamento del provvedimento del CDT;
 - in via subordinata, la pronuncia di una sanzione meno afflittiva dello stesso provvedimento del Consiglio di Disciplina Territoriale dei Maestri di Sci della Lombardia n. 02/25, per i seguenti motivi:
1. quanto all'elemento soggettivo, è dedotto che le espressioni oggetto di incolpazione sarebbero state pronunciate in un clima di forte animosità, determinato dalla situazione contingente, e non sarebbero pertanto sorrette da quell'elemento soggettivo qualificato che deve invece caratterizzare la condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 del Codice Deontologico;
 2. sotto il profilo oggettivo la condotta ascritta al sig. Luchina non risulterebbe sanzionabile in presenza di una causa di giustificazione, individuata nell'obbligo di segnalare e denunciare una pratica di esercizio abusivo della professione, ritenuta potenzialmente pericolosa;
 3. è sostenuto anche che la reazione del Maestro ██████████ sarebbe stata occasionalmente determinata dal fatto illecito altrui, consistente nella condotta dell'aspirante maestro tirocinante. In tale prospettiva, mutuando il concetto penalistico di cui all'art. 599 c.p., si afferma che le espressioni contestate sarebbero state pronunciate in uno stato di alterazione emotiva conseguente alla condotta illecita, posta in essere in modo impudente e reiterato da soggetti terzi;
 4. erroneità dell'assunto secondo cui l'aspirante maestro di sci tirocinante dovrebbe essere considerato alla stregua di un collega maestro, con conseguente estensione nei suoi confronti delle norme deontologiche. Da tale erronea equiparazione deriverebbero gli addebiti mossi al sig. Luchina per le frasi proferite nei confronti del tirocinante, ritenuto dunque erroneamente destinatario delle medesime tutele.

DIRITTO



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

In rigetto dell'istanza istruttoria articolata nel ricorso, lo stesso vien ritenuto dal CND essere parzialmente fondato, e nello specifico:

1. Sul fatto storico e sulla sua pacifica ricostruzione

Il Collegio ritiene innanzitutto che il fatto storico oggetto del presente giudizio debba considerarsi pacifico e incontestato.

È infatti emerso in modo univoco, sia dagli atti del procedimento sia dalle stesse dichiarazioni delle parti, che in data 5 gennaio 2023, sulle piste del comprensorio sciistico di Livigno, il Maestro di sci [REDACTED] si è imbattuto in un aspirante maestro tirocinante non ancora abilitato che stava svolgendo, per modalità concrete, attività riconducibile all'insegnamento delle tecniche sciistiche, in assenza di affiancamento diretto da parte di un maestro abilitato.

Parimenti pacifico è che il Maestro [REDACTED] si sia avvicinato al tirocinante, abbia alzato il tono della voce e abbia pronunciato frasi dal contenuto fermo e perentorio, successivamente oggetto di contestazione disciplinare, come puntualmente riportate nel capo di incolpazione.

La dinamica complessiva dell'episodio, dunque, deve ritenersi accertata nella sua materialità e non presenta profili di incertezza fattuale.

2. Sulla natura della condotta del tirocinante e sulle responsabilità a monte

Dalla ricostruzione dei fatti emerge altresì, in modo chiaro, che il tirocinante coinvolto non era in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio autonomo dell'attività di insegnamento dello sci. Il Collegio ritiene di dover evidenziare come la condotta più grave sotto il profilo sostanziale non sia tanto quella del tirocinante – soggetto privo di autonomia decisionale e inserito in un percorso formativo – quanto piuttosto quella del maestro responsabile e direttore tecnico che ne consentiva o tollerava l'impiego operativo in condizioni non conformi alle regole di settore.

È infatti su quest'ultimo che gravava il dovere primario di vigilanza, organizzazione e controllo, nonché la responsabilità di impedire che un soggetto non ancora abilitato svolgesse attività potenzialmente pericolose per gli allievi e per sé stesso.

3. Sulla condotta del Maestro [REDACTED] e sulla violazione deontologica



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

Ciò premesso, il Collegio non può tuttavia ignorare che il Maestro [REDACTED], nell'intervenire, ha adottato modalità non conformi ai canoni di correttezza, misura e continenza imposti dal Codice di deontologia professionale.

È accertato che egli:

- si sia rivolto al tirocinante in luogo pubblico;
- abbia alzato la voce;
- abbia utilizzato espressioni dal contenuto intimidatorio e potenzialmente lesivo della dignità personale del destinatario.

Sotto tale profilo, la condotta integra effettivamente una violazione delle norme deontologiche, nella misura in cui il richiamo, pur fondato nella sostanza, è avvenuto con modalità non rispettose del dovere di correttezza e lealtà nei rapporti professionali.

4. Sulla valutazione complessiva della condotta e sul diverso disvalore delle azioni in campo

Tuttavia, nella valutazione della responsabilità disciplinare e soprattutto nella determinazione della sanzione, il Collegio ritiene imprescindibile procedere a una valutazione complessiva del contesto e del diverso disvalore delle condotte emerse.

Il Collegio condivide, sul punto, le argomentazioni sviluppate dalla difesa dell'incolpato nella misura in cui evidenziano che l'intervento del Maestro [REDACTED] pur caratterizzato da modi discutibili, è stato sostanzialmente ispirato da uno spirito di tutela della legalità professionale e della sicurezza degli utenti.

In particolare, deve riconoscersi che:

- l'intervento del [REDACTED] ha avuto l'effetto concreto di interrompere una condotta illecita;
- tale condotta, se protratta nel tempo, avrebbe potuto comportare conseguenze particolarmente gravi, soprattutto in caso di sinistro, evenienza tutt'altro che improbabile nella pratica dello sci;
- in tale ipotesi, le ricadute negative avrebbero potuto colpire in primo luogo lo stesso tirocinante, esponendolo a responsabilità sproporzionate rispetto al suo ruolo e alla sua posizione formativa.

Il Collegio ritiene pertanto che le due condotte emerse nella vicenda – quella organizzativa a monte e quella reattiva del [REDACTED] – presentino un disvalore



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

profondamente diverso e non possano ricevere un trattamento sanzionatorio sovrapponibile.

5. Sulla proporzionalità della sanzione

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la sanzione della sospensione di 1 mese risulti non proporzionata rispetto alla concreta gravità della condotta ascrivibile al Maestro [REDACTED].

Pur sussistendo una violazione deontologica sotto il profilo formale e comportamentale, la condotta dell'incolpato:

- non è stata animata da finalità denigratorie;
- non ha prodotto conseguenze dannose effettive;
- si inserisce in un contesto nel quale egli ha agito, seppur con modalità improprie, per porre fine a una situazione oggettivamente irregolare.

Tenuto conto:

- dell'assenza di precedenti disciplinari;
- dell'elevato grado di esperienza professionale dell'incolpato;
- del contributo sostanziale fornito all'emersione di una pratica non conforme alle regole;

P.Q.M.

- il C.D.N., sul procedimento del Consiglio Nazionale di Disciplina a carico del Maestro [REDACTED], definitivamente pronunciando, ritiene equo e conforme ai principi di gradualità e proporzionalità in riforma del provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio disciplina territoriale dei Maestri di Sci della Lombardia irrogare la meno afflittiva sanzione della censura, ritenuta idonea a stigmatizzare la scorrettezza delle modalità adottate, senza comprimere in modo eccessivo l'esercizio della professione;
- revoca la condanna al versamento dell'importo di euro 500 (cinquecento) a titolo di spese ;
 - Visto l'art. 38 n. 6 Regolamento Disciplinare del C.D.N., dispone a carico dell'incolpato la condanna al versamento della somma di €. 1.000,00= a titolo di contributo spese del procedimento disciplinare di secondo grado, già oggetto di deposito ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera G.;



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

- La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Belluno, 2 febbraio 2026

Il Presidente relatore

Avv. Paolo Dell'Agnolo

Avv. Prof. Massimo Nunziata segretario

Avv. Nicole Joris